



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

EX DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E SICUREZZA
ALIMENTARE E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio 2

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2024/15

- Regione Lombardia Direzione Generale Welfare UO
Veterinaria
welfare@pec.regione.lombardia.it
marco_farioli@regione.lombardia.it
mario_chiari@regione.lombardia.it

- Regione Piemonte Direzione Sanità Settore
Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it
bartolomeo.griglio@regione.piemonte.it
luca.picco@regione.piemonte.it

- Regione Emilia Romagna Servizio Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica Area igiene degli alimenti e
sanità pubblica veterinaria
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
anna.Padovani@regione.emilia-romagna.it

Coordinamento interregionale
saia@regione.veneto.it
m.brichese@regione.veneto.it

- Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità
Servizi veterinari

- II.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e P.A.

- CEREP c/o IZSUM
protocollo.izsum@legalmail.it

- COVEPI c/o IZSAM
protocollo@pec.izs.it

e, p.c.: Commissario straordinario PSA
segrcspa@sanita.it

- Comando Carabinieri per la Salute
srm29424@pec.carabinieri.it

- CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali
Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAIO
frm42541@pec.carabinieri.it; ufaoaio@carabinieri.it
ffr43019@pec.carabinieri.it
alessandro.bettosi@carabinieri.it

- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it
luca.virgilio@esercito.difesa.it

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e
sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it

- ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

- DOHRI

- Ufficio 3 ex SEGEN

- ex DGSAF Uff. 1, 2, 6 e 8

- ex DGISAN Uff. 2

- Associazioni di categoria
(settore suinicolo DGSAF)
(settore carni DGISAN)

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP
LORO SEDI

**Oggetto: Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli.
Aggiornamento e rimodulazione**

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica della PSA nel nord Italia nonché di quanto previsto dalle note DGSAF prot. n. 24065 del 1° agosto 2024 e prot. n.25033 del 9 agosto 2024, come discusso e concordato nel corso della UCC del 19 agosto u.s., si dispone quanto segue.

Fatte salve le specifiche misure previste per le zone di protezione e sorveglianza e per gli allevamenti epidemiologicamente correlati ai focolai, le disposizioni di cui alla presente nota decorrono dalla data di emanazione e restano in vigore fino al **15 settembre p.v.**, quando saranno rivalutate sulla base della situazione epidemiologica complessiva. Resta inteso che le regioni e province autonome, sulla base di una valutazione del rischio, possono adottare ulteriori misure più restrittive ovvero estendere le presenti misure a territori di competenza anche se non interessati da zone di restrizione per PSA.

Sorveglianza continua

Fatto salvo quanto previsto per le zone di protezione e sorveglianza dal Reg. (UE) 2020/687 (che prevale rispetto a quanto previsto nelle zone di restrizione (ZR) dal Reg. (UE) 2023/594 in caso di sovrapposizione con quest'ultime) nelle ZR delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, deve essere attuata una sorveglianza continua negli allevamenti garantendo il campionamento in ciascun allevamento da ingrasso, ogni settimana, dei primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza, di qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento (superiore ai 20 Kg), in ciascuna unità epidemiologica, in applicazione a quanto previsto Reg. (UE) 2023/594. Negli allevamenti di suini da riproduzione dovrà essere garantito in aggiunta anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti.

Su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai campionamenti previsti dal Piano di sorveglianza nazionale per la PSA 2024, nel caso in cui all'arrivo delle partite al macello venga riscontrata una mortalità anomala superiore alla norma, si dispone il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l'intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente garantendo il blocco/vincolo e la segregazione delle carcasse fino all'esito diagnostico.

Su tutto il territorio nazionale è disposto in BDN il blocco condizionato dei documenti di accompagnamento (DDA o ex Mod.4) per suini sia verso allevamenti e strutture da vita che verso il macello con l'obbligo della validazione dei DDA da parte del servizio veterinario territorialmente competente subordinata all'esito favorevole dei controlli di cui alle vigenti disposizioni. Il CSN presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo provvede all'attivazione in BDN di tale procedura.

Movimentazioni da vita.

Preso atto dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel nord Italia, sono vietate le movimentazioni da vita da e verso stabilimenti siti all'interno delle zone di sorveglianza e protezione e delle ZR delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna,.

In deroga al divieto di cui al precedente periodo, su richiesta dell'operatore, sono consentite le movimentazioni da vita **esclusivamente** all'interno delle ZR di ciascuna regione ad eccezione delle zone di protezione e sorveglianza privilegiando le movimentazioni da un livello di rischio inferiore verso il livello di rischio maggiore o pari livello di rischio e quelle che riguardano le fasi produttive successive alla riproduzione. La deroga sarà concessa dal servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di spedizione, previo assenso dell'autorità competente locale dello stabilimento di destinazione e validazione del Documento di accompagnamento (DDA o ex Mod. 4) alle condizioni di cui all'art. 43 del Reg. (UE) 2020/687 nonché alle condizioni e nei casi di cui agli art. 14, 15 e 16 del Reg. (UE) 2023/594, dell'**Allegato A** alla presente nota e delle seguenti ulteriori condizioni generali:

- l'allevamento di destino deve essere ubicato unicamente in ZR di ogni singola Regione
- gli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono:
 - ✓ essere unicamente dedicati al trasporto di suini all'interno delle ZR delle rispettive Regioni. Sono vietati i carichi multipli; a tal fine il richiedente deve indicare nella richiesta di deroga la targa degli automezzi, autocertificando che gli stessi non saranno utilizzati per il trasporto di suini in territorio diverso da quelle delle ZR di ogni singola Regione;
 - ✓ dopo ogni scarico, gli automezzi devono essere accuratamente lavati e disinfettati con prodotti di comprovata efficacia nei confronti della PSA. A tal fine il richiedente deve indicare nella richiesta di deroga il punto in cui saranno effettuate tali operazioni; nel caso in cui tali operazioni avvengano in allevamento (solo per automezzi aziendali, trainati da mezzi agricoli), l'avvenuta pulizia e disinfezione del mezzo dovrà essere verificata dal Servizio veterinario territorialmente competente

Dalle zone di sorveglianza la movimentazione da vita verso allevamenti da ingrasso (siti 2 o siti 3) può essere consentita in via eccezionale laddove sussistano comprovate necessità di natura non commerciale e previa verifica caso per caso di specifici criteri che saranno definiti con successivo dispositivo.

Movimentazioni verso il macello

In accordo con quanto previsto dalla nota DGSAF prot. n. 18569 del 11 giugno 2024 la movimentazione al macello di animali provenienti dalle zone di protezione e sorveglianza sono attuate secondo gli schemi di cui all'allegato 1.4 e 1.5 della nota DGSAF prot. n. 24642 del 2 ottobre 2023. Infatti, in caso di sovrapposizione delle ZR con quelle di sorveglianza e protezione, le disposizioni per queste ultime prevalgono. Sempre in accordo con quanto previsto dalla nota DGSAF 18569 del 11 giugno 2024, relativamente alla movimentazione di animali dalle ZR, sono consentite in deroga, su richiesta dell'operatore, le movimentazioni verso il macello previa autorizzazione del Servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di spedizione, previo assenso dell'autorità competente locale dello stabilimento di destinazione e apposita validazione del Documento di accompagnamento (DDA o ex Mod. 4) alle condizioni generali di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) 2020/687, nonché alle condizioni e nei casi di cui al Reg. (UE) 2023/594 e dell'**Allegato B alla presente**.

Anche per quanto riguarda il destino delle carni, si richiama quanto previsto dalla nota DGSAF prot. n.18569 del 11 giugno 2024.

Non è consentito effettuare movimentazioni di animali con mezzi di trasporto la cui targa non sia correttamente riportata sul DDA emesso dalla BDN. In caso di mancata corrispondenza tra la targa indicata sui DDA e quella effettivamente utilizzata per il trasporto, il veterinario ufficiale del macello valuterà l'applicazione di quanto previsto dal Manuale Operativo per la gestione del Sistema I&R (Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 - G.U. n. 113 del 16/05/23) al Capitolo 5, punto 17.

Si raccomanda la verifica delle operazioni di pulizia e disinfezione per i mezzi di trasporto ed in particolare per i trasporti da e verso le zone di restrizione la verifica del rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. (UE) 2020/687.

Movimentazioni di altri mezzi di trasporto.

In riferimento al trasporto di cose o prodotti diversi dagli animali (mangimi, carcasse, sottoprodotti di origine animale e ogni altro elemento funzionale alla gestione dell'allevamento) si raccomanda di verificare la tracciabilità di detti movimenti attraverso la puntuale e accurata registrazione degli automezzi nel registro degli accessi nonché di verificare le procedure di accesso all'allevamento, inclusa la disinfezione esterna del mezzo, delle ruote e la gestione delle operazioni di carico e scarico.

In particolare, per quanto riguarda i SOA, si ricorda che per le movimentazioni di materiali di categoria 1, 2 e 3 di suini detenuti in ZR 2 e ZR 3 fuori dalle ZR, ma all'interno dei confini nazionali, il mezzo di trasporto deve essere dotato di sistema di navigazione satellitare. In alternativa, per determinate situazioni stabilite dal servizio veterinario localmente competente, può essere autorizzata la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.

Per quanto riguarda i liquami si rimanda a quanto specificato **nell'Allegato C** alla presente mentre per quanto riguarda le carcasse **all'Allegato D** alla presente.

Notifiche dei sospetti e dei focolai confermati, indagine epidemiologica, flusso dei campioni.

In relazione alle notifiche in SIMAN, si raccomanda la tempestiva alimentazione del sistema sia dei sospetti che delle conferme, secondo le specifiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 136/2022, anche ai fini del rispetto degli obblighi di notifica dell'Italia nei confronti degli organismi sovranazionali

(WOAH e UE). Similmente si raccomanda l'inserimento nel sistema delle informazioni sulla chiusura del focolaio non appena concluse le operazioni connesse allo stesso.

In merito alla esecuzione dell'indagine epidemiologica (i.e.) e della compilazione della scheda epidemiologica (s.e.) si richiama l'importanza di queste operazioni che risultano fondamentali sia per individuare le modalità e tempistiche di comparsa dell'infezione negli allevamenti e dei punti di criticità da approfondire e risolvere, sia per arrestare nel più breve tempo possibile la diffusione della malattia e gestire più efficacemente la chiusura del focolaio stesso. Al fine di individuare il più rapidamente possibile qualsiasi contatto a rischio, è necessario disporre delle informazioni utili a tal scopo, ai sensi del Reg 429/2016, art. 12 pertanto l'operatore e tutto il personale impiegato nell'allevamento devono fornire ogni elemento conoscitivo in proprio possesso ai fini della compilazione della s. e.. Ogni reticenza o mancata collaborazione, così come il risultato della valutazione dell'efficacia delle misure di biosicurezza dell'allevamento, dovranno essere annotati nella stessa s.e. anche ai fini delle valutazioni finalizzate alla corresponsione degli indennizzi dei danni diretti e indiretti. Si raccomanda, inoltre, che a margine della compilazione della s.e. l'autorità competente valuti ed indichi la possibile e/o probabile origine dell'infezione, la tempistica della circolazione virale all'interno dell'azienda e le eventuali vie di diffusione dell'infezione al di fuori dell'azienda stessa.

Chiunque entri in allevamento, anche se solo nella "zona sporca", inclusi i veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i tecnici e non ultimi gli autotrasportatori di animali e di mangime, deve registrarsi sul registro di allevamento ricordando che ognuno è tenuto a fornire immediatamente, su richiesta dell'autorità competente, il dettaglio degli allevamenti "visitati" almeno nel periodo di monitoraggio di cui all'allegato 2 del regolamento 687/2020 con indicazione, in particolare, del codice aziendale, targa automezzo utilizzato, motivo della visita, data e orario di ingresso in ordine cronologico. La mancata e/o ritardata comunicazione di queste informazioni sarà considerata come elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile ai sensi dell'art. 500 del CP.

Oltre all'inserimento dei PDF delle i.e. nel sistema SIMAN, prerequisito per la chiusura dei focolai, è essenziale che le informazioni in esse contenute siano riversate nel format appositamente dedicato nel sistema al fine di consentire una elaborazione dei dati più efficace. Fermo restando la valutazione epidemiologica di ciascuna indagine da parte degli OEVR si richiede al COVEPI presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo in accordo con il CEREP di predisporre una elaborazione analitica dei risultati delle diverse i.e. da mettere a disposizione delle Regioni e dello scrivente Ministero.

In riferimento ai flussi dei campioni ed alle conferme di caso e focolaio di PSA, si specifica che per le positività nel selvatico e nel domestico rilevate dal laboratorio territorialmente competente nelle ZR 2 e ZR 3 non è necessaria la conferma da parte del CEREP. Viceversa per le positività nelle zone indenni, nelle ZR 1 e nelle Province in cui il virus viene rilevato per la prima volta nel selvatico o per la prima volta nel domestico, la conferma ufficiale deve essere eseguita dal CEREP (indipendentemente dalla eventuale precedente inclusione o meno della Provincia in zone di restrizione).

Raccomandazioni generali.

Nelle Province con allevamenti sede di focolaio o casi nel selvatico di PSA si raccomanda massima attenzione all'ingresso in allevamento di veicoli o persone legate all'espletamento di altre attività zootecniche, ad esempio i controlli per verifica del rispetto dei requisiti D.O.P., che in ogni caso si suggerisce di evitare se non indispensabili o di posticipare, salvo causa di forza maggiore.

Resta inteso che, nel caso l'accesso di veicoli o persone agli allevamenti di suini è indispensabile, questo deve avvenire nel rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dalla normativa vigente (es. utilizzo appositi DPI), accedendo solo agli uffici amministrativi degli allevamenti, che non devono essere direttamente collegati con l'area di allevamento (c.d. zona pulita), evitando ogni possibile contatto con gli animali presenti nello stabilimento e rispettando scrupolosamente le ulteriori procedure di biosicurezza

previste per l'accesso agli stabilimenti (sosta dell'autovettura nel parcheggio all'esterno dell'allevamento o comunque in zona sporca a distanza dall'area di allevamento dei suini etc).

Laddove tale inderogabile attività di controllo dovesse coinvolgere più stabilimenti si ritiene necessaria una programmazione delle visite che preveda l'accesso agli allevamenti più a rischio a fine giornata (tenendo ad es. conto del numero di suini presenti, se trattasi di allevamento di tipo semibrado, se ha un elevato turnover di animali e se movimenta verso altri allevamenti).

Resta inoltre fondamentale, come previsto dai regolamenti comunitari, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell'intera filiera, per la rilevazione precoce dei casi di PSA. Pertanto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la comparsa di un improvviso e progressivo aumento della mortalità giornaliera, anche se limitata a singoli settori dell'allevamento, devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario territorialmente competente per una compiuta valutazione e l'effettuazione degli opportuni approfondimenti. Il riscontro di eventuale mancata segnalazione dei suddetti segni compatibili con un sospetto, in caso di successiva conferma del focolaio, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme nonché la sospensione delle procedure di indennizzo dei danni diretti e indiretti. Laddove siano accertati negligenza, colpa o addirittura dolo si attiveranno le procedure per la decadenza dal beneficio.

Si ribadisce ancora una volta l'obbligo fondamentale da parte dell'operatore, del veterinario ufficiale, del veterinario libero professionista o di filiera di operare nel massimo rispetto delle condizioni di biosicurezza nell'effettuazione di ogni operazione ivi inclusi i controlli e le operazioni di prelievo nonché l'obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini dopo ogni utilizzo, con prodotti efficaci nei confronti della PSA, come riportato nel Manuale operativo delle pesti ed evitando l'accesso dei conducenti degli automezzi alle aree di allevamento.

In ogni caso, in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Negli impianti di macellazione deve essere verificata, da parte del Servizio Veterinario territorialmente competente le procedure di pulizia e disinfezione degli automezzi che scaricano gli animali, delle stalle di transito, nonché quella dello stabilimento.

In tale contesto si ritiene altresì necessario anche un rafforzamento delle attività di vigilanza delle Forze dell'Ordine preposte, tenuto anche conto delle possibili irregolarità in termini di obblighi di segnalazione di mortalità, rispetto delle norme sulle movimentazioni e sui mezzi di trasporto e della biosicurezza.

Oltre che nelle ZR, come già previsto dall'Ordinanza commissariale n.2 /2024, anche nel rimanente territorio delle provincie in cui ricadono le ZR deve essere disposta la macellazione dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, disponendone inoltre il divieto di riproduzione e di ripopolamento.

In tutti gli allevamenti suini situati in ZR devono essere rispettate le misure di biosicurezza rafforzata previste dall'allegato III del Reg. (UE) 2023/594. I tecnici e i veterinari di fiducia devono svolgere la loro attività unicamente all'interno di tali zone o almeno rispettare un periodo di "inattività" minimo di 7 gg prima di recarsi in allevamenti suini posti fuori ZR. Deve essere garantita la separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR. Negli allevamenti presenti in ZR le filiere devono garantire l'impiego di mezzi dedicati esclusivamente a tali ZR. Si invitano gli operatori così come i responsabili delle filiere a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di biosicurezza ricorrendo se del caso anche ad ausili tecnologici. Le Autorità competenti locali adottano ai sensi del Regolamento 625/2016, art. 138, comma 2, il divieto di ulteriori accasamenti e di movimentazioni da vita, qualora siano riscontrate carenze fondamentali di tipo strutturale e/o gestionale in materia di biosicurezza. Per tutto il territorio nazionale si dispone che l'inserimento nel

sistema ClassyFarm delle informazioni relative ai controlli di biosicurezza va completato al massimo entro 15 giorni dall'effettuazione dei controlli stessi.

In tutto il territorio nazionale è vietato l'ingresso negli allevamenti suini di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto alla attività di allevamento (es: lavorazione campi); inoltre è vietato svolgere all'interno dell'allevamento attività non collegate in modo diretto alla attività di allevamento. Su tutto il territorio nazionale, chiunque entri in un allevamento è tenuto a fornire, su richiesta della AC, lo storico ed il dettaglio degli allevamenti "visitati" nel periodo potenzialmente definito a rischio per ogni specifico caso, in particolare, codice aziendale, data ingresso, targa automezzo e motivo visita; tale requisito si applica anche ai trasportatori di animali, prodotti, mangimi.

Si raccomanda fortemente di evitare scambio di personale e attrezzature e mezzi di trasporti tra un allevamento e l'altro nonché di limitare gli accessi agli allevamenti a quelli strettamente necessari e di promuovere attività formative in materia di biosicurezza rivolte ad operatori ed allevatori, e al personale a diverso titolo afferente agli allevamenti (trasportatori, tecnici, veterinari privati, rappresentanti, etc.).

In ogni allevamento deve essere presente e utilizzato vestiario monouso (tuta, calzature, guanti e copricapo), per ogni singolo soggetto che entri nella zona pulita degli allevamenti avendo cura che tale vestiario venga correttamente gestito e smaltito dopo l'utilizzo. La non osservanza di tali norme, in caso di focolaio o abbattimento preventivo, potrà comportare la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi (ex L.218/88), e/o elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile ai sensi dell'art. 500 del CP.

Si invitano le Autorità competenti locali supportate dalle Forze dell'ordine a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni.

Il Direttore Generale EX DGISAN
Ugo Della Marta

Il Direttore Generale DGSA
Giovanni Filippini

Referenti
Dott. Luigi Ruocco *Direttore dell'Ufficio3 ex DGSAF* – lruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it
Dott. Nicola Santini *Ufficio 2 ex DGISAN* – n.santini@sanita.it

ALLEGATO A - PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA VITA IN ZONE DI RESTRIZIONE (ZR)

Condizioni generali da rispettare nello stabilimento di partenza e di destino:

I servizi veterinari territorialmente competenti per lo stabilimento di spedizione e per quello di destinazione devono garantire:

- controlli documentali, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
- verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza previste dal DM 28-06-2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" e i requisiti previsti dall'allegato III del reg. 2023/594;
- un esame clinico dei suini detenuti e se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA;
- la disposizione, a destinazione, del blocco delle movimentazioni e attuare una sorveglianza clinica e il campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti recenti, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di spedizione deve garantire:

- Una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi quelli destinati a essere spostati, conforme all'art. 26 del Reg (UE) 2020/687; tale visita deve essere ripetuta ogni 48 ore;
- Il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all'IZS, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti. Se nelle 72 ore prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti dia esito favorevole.

In caso di riscontro di suini morti durante la visita clinica (suini morti nelle 48 ore precedenti), la movimentazione è subordinata all'esito favorevole delle analisi di laboratorio eseguita sui soggetti morti e una nuova visita clinica nelle 24 ore precedenti, ivi inclusa la valutazione dei parametri di mortalità.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (DDA - ex Mod. 4)

A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso uno stabilimento sito in ZR, garantendo le seguenti misure:

- Tutti gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
- L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;

- Il percorso per raggiungere l'allevamento seguirà i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti suinicoli.
- Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- L'azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei suini che devono rimanere nell'azienda per almeno 15 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 2 se presenti) da inoltrare al laboratorio dell'IZS per la ricerca del virus. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo stato di salute degli animali introdotti e anche ai morti durante il trasporto. Anche in questo caso i campioni devono essere inviati all' IZS per escludere la presenza della PSA;
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità.

ALLEGATO B - PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI RESTRIZIONE VERSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di spedizione deve garantire:

- una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;
- il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento al laboratorio, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti dal minor tempo possibile, al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

Priorità va data, laddove presenti, ai soggetti di età superiore a 60 giorni e di peso superiore ai 20 kg e nel caso di allevamenti da riproduzione, ai riproduttori (scrofe, scrofette, verri) trovati morti.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (DDA -ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti possono essere resi disponibili dall'ASL di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ASL di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati sotto la supervisione del servizio veterinario territorialmente competente, verso lo stabilimento di macellazione, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato nella zona di restrizione situato:
 - a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di restrizione o
 - b) al di fuori della zona soggetta a restrizione, quanto più vicino possibile alla zona di restrizione stessa, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizione;

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti suini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

Se necessario, il servizio veterinario territorialmente competente, al momento del nulla osta, indicano il macello di destino degli animali e/o il tragitto da percorrere per arrivarci. Le ditte devono seguire obbligatoriamente tali indicazioni.

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di macellazione deve oltre a quanto previsto dalla nota DGSAF-prot. 18569 dell'11 giugno 2024:

- assicurare che la macellazione dei capi venga registrata in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore entro la giornata di macellazione stessa;

Il servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di macellazione vigila che l'ottenimento di carni da tali animali soddisfi le condizioni di cui al Regolamento 2023/594 in termini di bollatura e relativo destino come previsto dalla nota sopra citata.

ALLEGATO C - PROTOCOLLO MOVIMENTAZIONE LIQUAMI IN ZONE DI RESTRIZIONI (ZR)

Premesso che lo spostamento, al di fuori delle ZR II, III e Aree Infette di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e di liquami, è vietato, il servizio veterinario territorialmente competente può autorizzare, in deroga, l'invio di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami verso impianti o terreni siti al di fuori di tali zone ai fini del loro smaltimento; in ogni caso lo smaltimento di liquami di allevamenti posti in ZR, deve avvenire:

1. Prioritariamente in un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2 che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente (Incenerimento, Coincenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici);
2. Se l'invio di cui al punto 1, per obiettivo impedimento, non è possibile, il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami potranno essere spostati in un impianto di biogas nella medesima zona di sorveglianza che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente, di cui viene data evidenza all'AC. Se l'impianto di biogas non è munito di pastorizzatore nel quale viene fatto transitare il liquame, tale spostamento è subordinata alla visita clinica in allevamento e all'esito favorevole dei controlli su milze, effettuati nelle 72 ore precedenti lo spostamento dei liquami, su campioni di milze, prelevate in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZS da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere campionati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). Il campionamento al presente punto deve essere ripetuto se le operazioni di movimentazione si protraggono oltre le 72 ore.
3. Se l'invio di cui al punto 1 e 2, per obiettivo impedimento, non è possibile, i liquami potranno essere spostati per utilizzo agronomico secondo quanto segue:
 1. Lo spostamento è subordinato alla visita clinica in allevamento e all'esito favorevole dei controlli su milze, effettuati nelle 72 ore precedenti lo spostamento dei liquami, su campioni di milze, prelevate in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all'IZS da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere campionati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). Il campionamento al presente punto deve essere ripetuto se le operazioni di movimentazione di protraggono oltre le 72 ore.
 2. Lo spandimento agronomico può avvenire:
 - Esclusivamente nei terreni il più vicino possibile all'allevamento di origine, meglio se di proprietà, e comunque nei territori posti in ZR di propria competenza;
 - Attraverso spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
 - A una distanza superiore a 500 metri da altri allevamenti di suini (al di sotto dei 500 metri è vietato);

Dichiarando il percorso dall'allevamento di partenza fino al destino, il servizio veterinario territorialmente competente autorizza lo spostamento di letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera e di liquami nella la zona di sorveglianza nel rispetto di quanto sopra e delle seguenti condizioni:

1. Con mezzi costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di materiale. Tali mezzi devono essere puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci contro il virus della PSA immediatamente dopo ogni trasporto e, se utilizzati per il trasporto di liquami di allevamenti diversi, devono essere lavati e disinfettati anche internamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
2. Senza soste o operazioni di scarico/carico nella zona soggetta a restrizioni (monocarichi);
3. Privilegiando le principali vie di comunicazione stradale ed evitando, lungo il tragitto, le vicinanze di stabilimenti che detengono suini.

Si precisa che non è vietato, e quindi non necessita di richiesta di deroga, lo spostamento del prodotto dell'impianto di biogas (digestato) che può essere utilizzato come da buone prassi agricole.

ALLEGATO D - CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARCASSE DI SUINI DA ZR

L'autorizzazione alla movimentazione è rilasciata, ai sensi del Reg (UE) 2020/687, articolo 22, direttamente dal servizio veterinario territorialmente competente sull'allevamento previo nulla osta da parte del servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione. Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, il Servizio Veterinario territorialmente competente sull'allevamento di partenza deve acquisire, per il tramite del Servizio Regionale, nulla osta del Servizio Veterinario territorialmente competente sull'impianto di destino.

Il trasporto, lo stoccaggio e la trasformazione delle carcasse di animali devono avvenire in conformità al reg. (CE) 1069/2009 – in un impianto riconosciuto di categoria 2, o in alternativa di categoria 1, preferibilmente all'interno della zona di restrizione o comunque il più vicino possibile, ma in ogni caso alle condizioni sotto riportate.

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, l'autorizzazione alla movimentazione da parte del servizio veterinario territorialmente competente sull'allevamento è subordinata:

- all'esito favorevole del prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio delle carcasse, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all' IZS, da due soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR).

Ciò premesso, fatta salva la pertinente legislazione del settore dei SOA (Reg CE 1069/09, Reg. CE 142/2011 e Linee guida nazionali 1069/09), il trasporto attraverso, da e verso la zona soggetta a restrizioni deve avvenire:

- con mezzi registrati ai sensi del Reg. 1069/09 per il trasporto di SOA di categoria 2;
- in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna: dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione con principi attivi efficaci nei confronti della PSA, come indicati nel Manuale Operativo PSA;
- senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
- privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria ed evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono suini;
- con mezzo di trasporto dotato di sistema di navigazione satellitare. In alternativa, per determinate situazioni stabilite dal servizio veterinario localmente competente, può essere autorizzata la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.

Non sono consentiti multicarichi di SOA da più allevamenti siti in zona di restrizione nel medesimo giro dell'automezzo; in deroga, un singolo automezzo può caricare SOA da più allevamenti o impianti nel medesimo tragitto, a condizione che il mezzo non entri in allevamento, che i SOA vengano caricati esternamente al perimetro aziendale e che il mezzo venga disinfettato.

L'autorità competente vigila affinché gli automezzi:

- siano costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe;
- siano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto e, se necessario, disinfettati e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;

- siano soggetti a pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, mediante procedure adeguatamente documentate, eseguite utilizzando prodotto efficaci per la PSA, elencati nel manuale operativo delle pesti.

La certificazione prevista dal Reg. (UE) 2020/687 articolo 22 comma 5, si considera assolta ai sensi dell'articolo 22 comma 6 in presenza di tracciabilità delle partite, assicurata da apposito DDT, vidimato dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento, sul quale siano riportati l'esito del controllo effettuato e gli estremi delle analisi favorevoli.